



Comune
di
Partinico

Provincia di Palermo
www.comune.partinico.pa.it

SETTORE RISORSE UMANE
Responsabile: Dott.ssa Maria Pia Motisi
E-mail ufficiopersonale@comune.partinico.pa.it
Tel 091/8913235/ Fax 0918906786

Pag.: 1/6

SETTORE RISORSE UMANE

Determinazione R.G. N° 878 del 18-07-2017

OGGETTO	DECURTAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 71, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 133 DEL 6 AGOSTO 2008 DI CONVERSIONE DEL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 RELATIVAMENTE ALLE ASSENZE PER MALATTIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.
Responsabile del Settore: D.ssa Maria Pia Motisi	
Responsabile del Procedimento: Notizia Vincenza	
Istruttore del Procedimento: Lombardo Bartolomeo	
Ufficio Proponente: Gestione del Personale e Rilevazione Presenze	

TRASMESO ALL'ALBO PRETORIO IL 31-07-17

Settore n° 01
Reg. n° 53 del 18-07-17

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Antonella Spataro)



Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 30/04/91 n° 10/91 propone l'adozione del seguente schema di determinazione di cui si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza;

Visto l'art. 71, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge n. 133 del 06.08.2008 che testualmente recita: *“Per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 30/03/2001, n. 165, nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominati, aventi carattere fisso o continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settori per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure al ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapia salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa”*;

Ritenuto che dalla lettera della norma anzi riportata il trattamento così come definito deve applicarsi ai primi 10 giorni di ogni singolo periodo di assenza per malattia;

Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7/2008;

Chiarito dalla Circolare n. 8 del 05.09.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che l'eventuale prosecuzione, senza soluzione di continuità, di un iniziale periodo di malattia non può configurarsi come nuova assenza e, quindi, non comporta una ulteriore decurtazione stipendiale;

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica si è espresso nel senso che la riduzione del trattamento economico non si applica alle sole assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza al ricovero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita;

Ritenuto, sulla base delle indicazioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 e delle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, attuative delle stesse, che il “trattamento economico fondamentale” del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali si articola nelle seguenti voci retributive:

a) lo stipendio tabellare (comprensivo dell'indennità integrativa speciale), differenziato in relazione alle singole categorie di inquadramento del sistema di classificazione professionale, destinato a remunerare in via ordinaria la prestazione del dipendente nell'ambito del rapporto sinallagmatico derivante dal contratto individuale di lavoro;



- b) la tredicesima mensilità, pienamente assimilabile per natura e funzione allo stipendio tabellare;
- c) la progressione economica orizzontale, che, rappresentando una forma di carriera esclusivamente retributiva del personale, si traduce in un incremento dello stipendio tabellare, attraverso il conseguimento da parte del dipendente, sulla base di criteri selettivi e meritocratici, di successive posizioni economiche stabilite all'interno di ciascuna categoria in cui si articola il sistema di classificazione;
- d) la retribuzione individuale di anzianità, per il solo personale che già ne fruisce, in quanto conseguente al congelamento ed alla definitiva scomparsa alla fine degli anni '80 delle classi e degli scatti di anzianità, che facevano parte integrante del trattamento fondamentale;
- e) gli eventuali assegni ad personam riconosciuti al personale, finalizzati a garantire il trattamento economico fondamentale già in godimento dello stesso nel momento dell'attribuzione di uno diverso e di importo più basso di tale trattamento economico, per effetto di un mutamento intervenuto nei contenuti del suo rapporto di lavoro;

Atteso che per effetto della disposizione normativa anzi citata le voci retributive da assoggettare a decurtazione nel caso di malattia fino a 10 giorni sono quelle relative al trattamento economico accessorio riportate nell'allegato "A" che si aggiungono a quelle già assoggettate a decurtazione in quanto erogabili soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta (maneggio valori, turno, reperibilità, rischio, disagio, lavoro straordinario, maggiorazioni lavoro notturno, festivo e festivo - notturno);

Visto l'art. 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto sopra

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

DETERMINA

- 1. Di provvedere** ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge n. 133 del 06.08.2008, alla decurtazione delle voci retributive di cui all'allegato "A" relativamente alle assenze per malattia dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato a tempo parziale relativamente al periodo 1° semestre 2017.
- 2. Di dare atto** che copia dei prospetti di cui al punto 1 saranno trasmessi esclusivamente all'ufficio stipendi per i provvedimenti consequenziali da adottare.
- 3. Di dare atto** che ai sensi dell'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 71 più volte richiamato, i risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.

4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Economico – Finanziario di incamerare i risparmi determinati con la presente determinazione al cap. 765 “Entrate diverse” del bilancio 2017 e che saranno quantificati con successivo provvedimento (determinazione relative al pagamento degli emolumenti stipendiali).

Allegato “A”

	Voce
1	Indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL 22/01/2004
2	Indennità al personale educativo degli asili nido (indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. c) ccnl 6/7/1995 pari a € 464,81 incrementata dall'art. 6 del ccnl 5/10/2001. All'incremento di cui all'art. 6, pari a € 340,86, si fa fronte utilizzando le risorse indicate nell'art. 15 del ccnl 1/4/1999. Indennità complessiva annua: € 805,67
3	Indennità al personale dell'area di vigilanza che svolge le funzioni di cui all' art. 5 della L. 65/1986 (art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del ccnl 6/7/1995) € 810,84 annui ripartiti per 12 mesi, incrementata di € 25 mensili lordi per 12 mensilità ai sensi dell'art. 16, comma 1 del ccnl 22/1/2004. Indennità complessiva: € 1110,84
4	Indennità al personale dell'area di vigilanza che non svolge le funzioni di cui all'art. 5 della L. 65/1986 (art. 37, comma 1, lett. b), secondo periodo, del ccnl 6/7/1995) € 480,30 annui ripartiti per 12 mesi, incrementata di € 25 mensili lordi per 12 mensilità ai sensi dell' art. 16, comma 2 del C.C.N.L. 22/1/2004 . Indennità complessiva: € 780,30
5	Retribuzione di posizione (artt.da 9 a 11 del CCNL 31/03/1999)
6	Retribuzione di posizione per alte professionalità (art.10 del CCNL 22/1/2004)
7	Indennità di L. 1.500.000 prevista per il personale della ex VIII q.f. dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 e dall'art. 17, comma 3, del CCNL dell'1.4.1999
8	Indennità di L. 125.00 annue lorde prevista per il personale della ex III e IV q.f. ora cat. A e B1
9	Tutti gli altri compensi e le indennità finanziati dal Fondo per le Risorse Decentrate (turnazione, reperibilità, maneggio valori, rischio, disagio, maggiorazioni lavoro notturno, festivo e festivo – notturno, ecc...)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig.ra Notizia Vincenza
Notizia Vincenza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la premessa, i cui provvedimenti amministrativi s'intendono ripetuti e trascritti, e che assume motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure d'assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di liquidazione della spesa;
- la Deliberazione di C.C. n. 53 del 24.11.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2016;
- la deliberazione della G.M. n. 191 del 06.12.2016 avente per oggetto "Approvazione del Piano esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000";
- la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale n. 02 del 29/06/17 con la quale nomina Responsabile del Settore Risorse Umane la d.ssa Maria Pia Motisi.

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta.



Il Responsabile del Settore
d.ssa Maria Pia Motisi



**Comune
di
Partinico**

Provincia di Palermo

www.comune.partinico.pa.it

SETTORE RISORSE UMANE

Responsabile: Dott.ssa Maria Pia Motisi

E-mail ufficiopersonale@comune.partinico.pa.it

Tel 091/8913235/ Fax0918906786

Pag.: 6/6

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte contabile, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza a sensi dell'art. 184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° _____

Accertamento n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Accertamento n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Reversale d'incasso n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Reversale d'incasso n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Partinico Li, _____

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa soprascritto e di copertura finanziaria.

Li, _____

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(Misuraca)**